

Ordinanza del DFI sulle conoscenze specifiche richieste per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi¹

813.131.21

del 28 giugno 2005 (Stato 1° luglio 2015)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 66 capoverso 2 dell'ordinanza del 5 giugno 2015²
sui prodotti chimici (OPChim),³

ordina:

Art. 14 Necessità di conoscenze specifiche⁵

¹ Deve possedere conoscenze specifiche chi fornisce a titolo commerciale:

- a. sostanze o preparati del gruppo 1 di cui all'allegato 5 numero 1.1 o 2.1 OPChim a persone che se li procurano a fini professionali senza immetterli sul mercato in altra forma;
- b. sostanze o preparati del gruppo 2 di cui all'allegato 5 numero 1.2 o 2.2 OPChim a utilizzatori privati;
- c. sostanze o preparati destinati all'autodifesa di cui all'articolo 69 OPChim a utilizzatori privati.⁶

² Per conoscenze specifiche si intende:

- a. le conoscenze specifiche della sostanza o del preparato in questione (conoscenze specifiche);
- b. le nozioni fondamentali inerenti alle disposizioni pertinenti della legislazione in materia di prodotti chimici e all'interpretazione dei contenuti delle schede di dati di sicurezza.

³ Se la fornitura avviene sotto la direzione di una persona le cui conoscenze specifiche adempiono i requisiti di cui al capoverso 1, è sufficiente che il fornitore disponga di:

- a. conoscenze specifiche del prodotto;

RU 2005 3405

¹ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1981).

² RS 813.11

³ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1981).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6157).

⁵ Nuova espr. giusta il n. II 2 dell'O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1981). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁶ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1981).

- b.⁷ conoscenze sulle prescrizioni legali da osservare di cui agli articoli 64 e 65 OPChim.

⁴ Non sono richieste alcune conoscenze specifiche per la fornitura di carburanti per motori.

Art. 2 Conoscenze specifiche del prodotto

Dispone delle necessarie conoscenze specifiche del prodotto chi, al momento della fornitura, è in grado di informare sufficientemente l'acquirente sull'utilizzazione appropriata della sostanza o del preparato. Sono richieste conoscenze su:

- a. l'impiego della sostanza o del preparato previsto dal fabbricante;
- b. la manipolazione appropriata della sostanza o del preparato (dosaggio, misure di protezione);
- c. pericoli particolari nell'utilizzazione della sostanza o del preparato, segnatamente per quanto concerne le proprietà e l'impiego;
- d. l'immagazzinamento della sostanza o del preparato;
- e. il regolare smaltimento della sostanza o del preparato;
- f. misure di pronto soccorso e numeri telefonici di chiamata urgente.

Art. 3 Nozioni fondamentali

¹ Le nozioni fondamentali necessarie includono le conoscenze e le capacità di cui all'allegato 1.

² Si presume che disponga delle nozioni fondamentali necessarie chi:

- a. ha concluso con successo una formazione o un perfezionamento professionali riconosciuti;
- b. ha acquisito una sufficiente esperienza professionale; o
- c. è in possesso di un certificato rilasciato da un organo d'esame riconosciuto.
- d.⁸ ...

Art. 4 Formazioni e perfezionamenti professionali riconosciuti

¹ L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) riconosce formazioni e perfezionamenti professionali che trasmettono le nozioni fondamentali di cui all'allegato 1.

² L'UFSP tiene un elenco delle formazioni e dei perfezionamenti professionali riconosciuti.

³ L'UFSP verifica a intervalli regolari se una formazione o un perfezionamento professionale riconosciuto soddisfi ancora la condizione di cui al capoverso 1.

⁷ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1981).

⁸ Abrogata dal n. I dell'O del DFI del 7 nov. 2012, con effetto dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6157).

Art. 5 Esperienza professionale sufficiente

¹ Un'esperienza professionale è considerata sufficiente se soddisfa le condizioni di cui all'allegato 2.

² L'UFSP conferma, su richiesta, che una persona dispone di un'esperienza professionale sufficiente, se gli sono presentati attestati scritti rilasciati in Svizzera o la conferma ufficiale di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

³ A tal fine, l'UFSP sente le autorità d'esecuzione cantionali.⁹

Art. 5a¹⁰ Rifiuto del riconoscimento

¹ In casi motivati l'autorità competente può rifiutare di riconoscere le nozioni fondamentali fatte valere, anche se i requisiti di cui all'articolo 5 sono formalmente adempiti. Ciò vale in particolare se l'autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle nozioni fondamentali fatte valere o che non è in grado di applicarle.

² La persona ha diritto di essere sentita prima che la decisione sia emessa.

Art. 6 Acquisizione delle nozioni fondamentali ed esame

¹ Per le persone che non possono dimostrare di possedere le nozioni fondamentali necessarie di cui agli articoli 4 o 5, l'UFSP assicura che:

- a. si tengano corsi per l'acquisizione delle nozioni fondamentali;
- b. siano ottenibili i mezzi per uno studio personale;
- c. siano svolti esami destinati a dimostrare di avere acquisito le nozioni fondamentali richieste.

² Le nozioni fondamentali da dimostrare mediante l'esame includono le conoscenze e le capacità di cui all'allegato 1.

³ Lo svolgimento dell'esame è retto dal regolamento stabilito nell'allegato 3.

⁴ A chi supera l'esame è rilasciato un certificato.

⁵ Gli organi d'esame tengono un registro, non accessibile al pubblico, dei certificati da loro emessi. L'organo d'esame deve conservare i duplicati dei certificati per un periodo di 10 anni.

Art. 7 Riconoscimento di organi d'esame

¹ Gli organi d'esame che intendono far riconoscere i propri esami devono presentare una domanda scritta all'UFSP.

⁹ Introdotto dal n. I dell'O dell'O del DFI del 9 dic. 2008, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 445).

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O dell'O del DFI del 9 dic. 2008, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 445).

² Alla domanda devono essere allegati documenti da cui risultino:

- a. le materie di esame;
- b. le qualifiche specifiche degli esaminatori;
- c. il disciplinamento degli emolumenti con le relative basi di calcolo.

³ Gli organi d'esame che risiedono all'estero devono presentare, oltre alla documentazione di cui al capoverso 2, un regolamento degli esami.

⁴ Un organo d'esame è riconosciuto a condizione che siano adempiti i requisiti di cui all'articolo 6 capoversi 2 e 3.

⁵ L'UFSP tiene un elenco:

- a. degli organi d'esame riconosciuti;
- b. degli esami indetti e dei corsi offerti.

⁶ L'UFSP verifica a intervalli regolari se un organo d'esame adempia ancora i requisiti per il riconoscimento.

Art. 8 Tasse, emolumenti

¹ Le tasse riscosse dagli organi d'esame per la verifica delle nozioni fondamentali sono stabilite conformemente all'allegato 3 numero 5.

² Gli emolumenti per l'esecuzione delle altre disposizioni della presente ordinanza sono calcolati secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005¹¹ sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

Art. 9¹²

Art. 10¹³

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

¹¹ RS **813.153.1**

¹² Abrogato dal n. V 8 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007 4477**).

¹³ Abrogato dal n. II 2 dell'O del DFI del 5 giu. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU **2015 1981**).

*Allegato 1*¹⁴
(art. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 6 cpv. 2)

Nozioni fondamentali

Le nozioni fondamentali di cui all'articolo 1 capoverso 1 richieste per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi includono le seguenti conoscenze e capacità:

1 Basi legali

- 1.1 Comprensione della sistematica del diritto in materia di prodotti chimici e fitosanitari (visione d'insieme dei relativi atti normativi) e capacità di spiegare concretamente i singoli campi d'applicazione.
- 1.2 Conoscenza della terminologia (sostanze, preparati, prodotti fitosanitari, biocidi, utilizzazione) e capacità di spiegarla.
- 1.3 Capacità di spiegare l'obbligo di diligenza e le misure protettive nell'utilizzazione di prodotti chimici.
- 1.4 Elencazione degli obblighi particolari per la fornitura secondo l'OPChim, l'ordinanza del 18 maggio 2005¹⁵ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, l'ordinanza del 18 maggio 2005¹⁶ sui biocidi e l'ordinanza del 18 maggio 2005¹⁷ sui prodotti fitosanitari.
- 1.5 Elencazione dei requisiti posti alle conoscenze specifiche.
- 1.6 Elencazione degli obblighi nei confronti delle autorità esecutive.

2 Caratterizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi

- 2.1 Elencazione dei pericoli nell'utilizzazione di sostanze e preparati pericolosi.
- 2.2 Capacità di interpretare il sistema di classificazione e di caratterizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi.
- 2.3 Elencazione dei requisiti supplementari posti alla caratterizzazione di prodotti fitosanitari e biocidi e capacità di spiegarli.

¹⁴ Aggiornato dal n. II dell'O del DFI del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6157).

¹⁵ RS 814.81

¹⁶ RS 813.12

¹⁷ [RU 2005 3035 4097 5211, 2006 4851, 2007 821 n. III 1469 all. 4 n. 54 1843 4541 6291, 2008 2155 4377 all. 5 n. 11 5271, 2009 401 all. n. 3 2845, 2010 2101. RU 2010 2331 art. 84]. Vedi ora l'O del 12 mag. 2010 (RS 916.161).

3 Schede di dati di sicurezza

- 3.1 Spiegazione degli obiettivi della scheda di dati di sicurezza.
- 3.2 Elencazione dei contenuti della scheda di dati di sicurezza e capacità di spiegarne il significato all'utilizzatore.

4 Conoscenze specifiche del prodotto (linee fondamentali)

- 4.1 Spiegazione del significato delle conoscenze specifiche del prodotto (art. 1 cpv. 1 lett. a) ed elencazione dei requisiti posti al fornitore (art. 2).
- 4.2 Elencazione delle fonti per l'elaborazione delle conoscenze specifiche del prodotto (p. es. scheda di dati di sicurezza, istruzioni per l'uso, informazioni supplementari e dati del fabbricante).
- 4.3 Spiegazione delle caratteristiche fondamentali pericolose dei gruppi di prodotti (p. es. prodotti corrosivi, spray, solventi, prodotti cancerogeni, mutageni e pericolosi per la riproduzione).

Allegato 2
(art. 5 cpv. 1)

Esperienza professionale sufficiente

1. Chi, in base all'esperienza professionale maturata in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, fa valere nozioni fondamentali, deve adempiere i requisiti definiti nell'articolo 2 della direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974¹⁸, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari.
2. Per esperienza professionale sufficiente si intende:
 - a. un'attività svolta per cinque anni consecutivi a titolo indipendente o con funzione dirigenziale presso un'impresa; tale attività non deve essere cessata da più di due anni dalla data di presentazione della domanda;
 - b. un'attività svolta per due anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzione dirigenziale presso un'impresa, qualora il beneficiario sia in possesso, per l'attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti a esercitare il commercio e la distribuzione di prodotti tossici;
 - c. un'attività svolta per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzione dirigenziale presso un'impresa, qualora il beneficiario provi di aver seguito, per l'attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente;
 - d. un'attività svolta per tre anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario sia in possesso, per l'attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti a esercitare le attività che comportano il commercio e la distribuzione di prodotti tossici;
 - e. un'attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario provi di aver seguito, per l'attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente.
3. Esercita un'attività con funzione dirigenziale in un'impresa chi ha svolto in un'azienda industriale o commerciale del settore professionale corrispondente:
 - a. le mansioni di direttore dell'impresa o di direttore di una succursale;
 - b. le mansioni di sostituto dell'imprenditore o del direttore dell'impresa, se tali mansioni implicavano una responsabilità analoga a quella dell'imprenditore o del direttore sostituiti;

¹⁸ GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1. Il testo della direttiva può essere ottenuto dietro pagamento o visionato gratuitamente presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna oppure può essere consultato all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

- c. le mansioni di dirigente con incarichi nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti tossici ed è stato responsabile di almeno un settore dell'impresa, o ha svolto le mansioni di dirigente responsabile dell'impiego di detti prodotti.

Allegato 3
(art. 6 cpv. 3, 8 cpv. 1)

Regolamento d'esame

1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina i diritti e gli obblighi dell'organo d'esame nonché dei candidati in relazione con l'esame per la prova del possesso delle nozioni fondamentali quale parte delle conoscenze specifiche necessarie per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi di cui all'articolo 1 capoverso 1.

2. Periodicità e lingua

Gli esami si tengono all'occorrenza in tedesco, francese o italiano.

3. Pubblicazione

Le date degli esami sono rese note in modo appropriato almeno tre mesi prima del loro svolgimento.

4. Iscrizione

¹ Chi intende prendere parte ad un esame deve annunciarsi per scritto o elettronicamente al più tardi due mesi prima e versare la tassa almeno un mese prima dell'esame. L'organo d'esame può prendere in considerazione iscrizioni presentate tardivamente.

² Ai candidati è comunicato entro due settimane dopo la scadenza del termine d'iscrizione se l'esame ha luogo. Assieme a questa comunicazione è inviato loro il regolamento d'esame.

5. Tassa

¹ La tassa d'esame deve essere tale da non superare i costi. La tassa deve essere ragionevolmente proporzionale all'offerta d'esame.

² In casi fondati, la tassa può essere totalmente o parzialmente restituita.

6. Forma e durata

L'esame si svolge in forma scritta e dura al minimo un'ora e al massimo due ore.

7. Mezzi ausiliari ammessi

L'organo d'esame rende noti per tempo i mezzi ausiliari ammessi all'esame.

8. Svolgimento

L'esame deve essere svolto da almeno un esaminatore.

9. Valutazione

¹ Gli esaminatori valutano l'esame mediante note intere o mezze note, dal 6 all'1. La nota più alta è 6, quella più bassa 1.

² L'esame è considerato superato se la nota ottenuta è almeno 4,0.

³ Gli esami superati di stretta misura o ritenuti insufficienti devono essere valutati da un secondo esaminatore.

10. Esclusione

¹ L'organo d'esame esclude dall'esame in corso i candidati che durante l'esame utilizzano mezzi ausiliari non ammessi o tentano di ingannare gli esaminatori.

² In tal caso, l'esame è considerato non superato.

11. Rilascio del certificato

¹ Dopo il superamento dell'esame, alla persona esaminata è rilasciato un certificato.

² I certificati devono essere a prova di falsificazione e duraturi.

12. Diritto di consultazione

¹ La persona esaminata che non ha superato l'esame può consultare presso l'organo d'esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.

² L'organo d'esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.